

DOCUMENTO RICOGNITIVO SUL RIPARTO DELLE COMPETENZE EMIR

La Banca d'Italia e la Consob,

visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; nel seguito "TUF") e le successive modificazioni;

considerato che:

- i) ai sensi dell'articolo 4-*quater* del TUF comma 2-*bis* la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (nel seguito EMIR) a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza;
- ii) ai sensi del comma 3 del medesimo articolo la Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie che non siano soggetti vigilati da altre autorità ai sensi del comma 2-*bis*;
- iii) ai sensi dell'articolo 4 del TUF la Banca d'Italia, la Consob, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni;
- iv) ai sensi dell'articolo 5 del TUF la Banca d'Italia è l'autorità competente per la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione, laddove la Consob è l'autorità competente per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti;
- v) ai sensi dell'articolo 79-*octies*, commi 1 e 1-*bis*, del TUF la Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi, ivi richiamati, in materia di compensazione, conto attivo e trasparenza previsti da EMIR;
- vi) ai sensi dell'articolo 79-*octies*, comma 1-*ter*, del TUF la Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi indicati nell'articolo 4-*ter* del medesimo regolamento in tema di servizi di riduzione del rischio post-negoziazione;

concordano sull'individuazione delle competenze di vigilanza EMIR come di seguito illustrata.

In particolare, sono oggetto del presente documento esclusivamente le competenze della Consob e della Banca d'Italia sui requisiti EMIR in capo alle controparti finanziarie e non finanziarie per i quali le due autorità ritengono opportuna una specifica definizione dei rispettivi compiti, oltre a quanto già stabilito nel TUF.

Non sono invece trattate nel documento le competenze di vigilanza attribuite dal citato articolo 4-*quater* del TUF a IVASS e COVIP.

Nella tabella che segue, i soggetti vigilati sono stati distinti in categorie omogenee; per ciascuna categoria sono stati enucleati gli adempimenti derivanti da EMIR e sono state individuate le competenze di vigilanza della Consob e della Banca d'Italia¹ ai fini del rispetto dei relativi obblighi.

La **vigilanza sugli adempimenti previsti da EMIR** è dalla legge ripartita tra le due Autorità in funzione della tipologia della controparte e della natura dei compiti che EMIR assegna all'Autorità competente in relazione a ciascun adempimento.

¹ Il riferimento alla Banca d'Italia, nel presente documento, include quello ad una eventuale competenza della BCE secondo i criteri e le regole del Meccanismo di vigilanza unico.

Ai fini della tabella sottostante valgono le seguenti classificazioni:

- Controparti finanziarie (CF): Banche, SIM, SGR e GEFIA.
- Controparti non finanziarie (CNF) soggette alla vigilanza prudenziale di Banca d'Italia: Intermediari articolo 106 TUB, Istituti di Pagamento, Istituti di moneta elettronica, Cassa Depositi e Prestiti.
- Altre controparti non finanziarie (CNF):
 - 1) Soggetti iscritti in elenchi tenuti dalla Banca d'Italia o dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori dalla stessa vigilato: confidi minori, operatori in oro e microcredito, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi;
 - 2) Istituti di pagamento costituiti come patrimoni destinati e Bancoposta, sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia limitatamente al proprio patrimonio destinato, costituito all'interno di soggetti vigilati, ai fini EMIR, dalla Consob in quanto controparti non finanziarie².

Adempimento	Controparti Finanziarie	Controparti non finanziarie soggette alla vigilanza prudenziale di Banca d'Italia	Altre CNF
Obbligo di <i>clearing</i> (art. 4, EMIR)	Consob	Consob	Consob
Esenzioni da obbligo di <i>clearing</i> (art. 4.2, EMIR)	Banca d'Italia (a)	Banca d'Italia (a)	Consob
Obbligo di <i>reporting</i> (art. 9, EMIR)	Consob	Consob	Consob
Obbligo di notifica del superamento soglia di compensazione all'ESMA e all'Autorità nazionale (art. 4-bis.1, comma 2, lett. a) e art. 10.1, comma 2, lett. a), EMIR)	Consob	Consob	Consob
Obbligo di valutazione giornaliera dei derivati OTC (art. 11.2, EMIR)	Banca d'Italia	Banca d'Italia	Consob
Scambio di garanzie (art. 11.3, comma 1, EMIR) e relative esenzioni	Banca d'Italia	Banca d'Italia	Consob
Validazione modelli per calcolo margine iniziale (art. 11.3, comma 3, EMIR)	Banca d'Italia	Banca d'Italia	Consob
Conferma tempestiva (art. 12, Reg. 149/2013)	Consob	Consob	Consob
Riconciliazione del portafoglio (art. 13, Reg. 149/2013)	Banca d'Italia	Banca d'Italia	Consob
Compressione del portafoglio (art. 14, Reg. 149/2013)	Banca d'Italia	Banca d'Italia	Consob
Monitoraggio controversie (art. 15.1, Reg. 149/2013)	Vigilanza ripartita tra Banca d'Italia e Consob secondo le competenze richiamate nel <i>considerato</i> n. iv) di cui alla premessa	Vigilanza ripartita tra Banca d'Italia e Consob secondo le competenze richiamate nel <i>considerato</i> n. iv) di cui alla premessa	Consob
Destinataria delle segnalazioni delle CF sulle controversie oltre una certa soglia (art. 15.2, Reg. 149/2013)	Consob (b)	Non applicabile	Non applicabile

NOTE:

- a) Banca d'Italia comunica alla Consob i soggetti ai quali ha accordato l'esenzione.
 b) Consob comunica a Banca d'Italia i soggetti che hanno segnalato la presenza di controversie di cui all'articolo 15.2 del Reg. 149/2013.

² Per quanto riguarda Bancoposta, l'operatività in derivati è limitata all'attività con finalità di copertura, con esclusione della possibilità di negoziazione in conto proprio.